

La Cassazione, nella sentenza segnalata, ha ribadito un principio da tempo affermato, qui corroborato dal sostegno di una decisione della Corte Costituzionale del 2008.

Appartiene al costante orientamento giurisprudenziale che la regola del consenso preveda, quale requisito primario (e condizione di validità del consenso acquisito), l'informazione del malato, che deve essere resa dal medico competente nel settore riguardato dalla prestazione, deve essere completa e chiara, esposta con linguaggio non tecnico-scientifico ma accessibile al malato, atteso il suo livello culturale. Solo, infatti, se questi è correttamente ed esattamente informato sulla sua condizione, sull'intervento che gli si propone, sulla esistenza di alternative terapeutiche, sulle complicanze dell'atto (!), può effettivamente e consapevolmente esercitare la sua libertà di autodeterminazione.

L'aspetto da sottolineare in questa specifica decisione è la puntualizzazione che la Cassazione fa circa l'ambito di comunicazione delle complicanze della prestazione.

Mi pare che si proponga una accezione più precisa -e, ad un tempo, più ampia che in passato- circa quale debba essere il livello di rischio da rispettare nell'informazione sulle complicanze: sono esenti dalla comunicazione, si dice, solo le evenienze "imprevedibili", gli "esiti anomali ai limiti del fortuito", laddove anche "i rischi infrequenti" tanto da apparire "straordinari" ed anche se "statisticamente eccezionali" devono essere rappresentati, e ciò in modo "dettagliato".

Occorre, quindi, ancora sensibilizzare i sanitari sulla accortezza da osservare nel momento cruciale della informazione, essendo -a questo punto- il più descrittivi e largheggianti possibile nella descrizione (scritta) delle possibili complicanze dell'atto da eseguire.

Se vuoi, ne riparliamo.

Un caro saluto.

Gianfranco